


 A.S.L. VC Azienda Sanitaria Locale di Vercelli	REGOLAMENTO	Regolamento Consiglio Sanitari (GAI.RE.2158.00).doc
		pag1/6

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEI SANITARI

(approvato con DDG 749 del 04/08/2017)

	<i>Nominativo</i>	<i>Funzione</i>	<i>Data</i>	<i>Firma/evidenza di approvazione</i>
Stesura	Daniela Cugnasco	Collaboratore Amministrativo Professionale	21/07/2017	
Verifica	Avv. Adriano Picco	Direttore Amministrativo		
	Dr. Arturo Pasqualucci	Direttore Sanitario	27/07/2017	
Autorizzazione	Dott.sa Chiara Serpieri	Direttore Generale	27/07/2017	
Emissione	Dott.ssa Maria Lista	Direttore S.C. Gestione Affari Istituzionali	27/07/2017	

Data di applicazione	27/07/2017
REV.	00

 A.S.L. VC Azienda Sanitaria Locale di Vercelli	REGOLAMENTO	Regolamento Consiglio Sanitari (GAI.RE.2158.00).doc pag2/6
---	--------------------	---

1. SCOPO e CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
2. REGOLAMENTO.....	3
Art. 1 - COMPOSIZIONE	3
Art. 2 - PRESIDENZA	4
Art. 3 - CONVOCAZIONE	4
Art. 4 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE.....	4
Art. 5 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE	5
Art. 6 – DURATA IN CARICA	5
Art. 7 – DECADENZA.....	5
Art. 8 - DISPOSIZIONI FINALI.....	6
3. RESPONSABILITÀ.....	6
4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	6
5. STORIA DELLE MODIFICHE.....	6

1. SCOPO e CAMPO DI APPLICAZIONE

Le competenze del Consiglio dei Sanitari sono stabilite dall'Atto Aziendale sulla base di quanto previsto dall'art. 3, comma 12 del Decreto Legislativo n. 502/92 e s.m.i..

Il Consiglio dei Sanitari è organismo elettivo dell'azienda sanitaria locale con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed è presieduto dal Direttore Sanitario.

Il consiglio dei sanitari fornisce parere obbligatorio al Direttore Generale per le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo, e per gli investimenti ad esse attinenti. Il Consiglio dei Sanitari si esprime altresì sulle attività di assistenza sanitaria.

La Regione Piemonte con D.G.R. 11 dicembre 2000, n. 81-1701, ha stabilito che i pareri obbligatori resi al Direttore Generale ai sensi del menzionato art. 3, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, devono farsi pervenire al Direttore Generale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il parere si intende favorevole.

2. REGOLAMENTO

Art. 1 - COMPOSIZIONE

Il Consiglio dei Sanitari è composto, ai sensi della D.G.R. 11 dicembre 2000, n. 81-1701, da:

COMPONENTI ELETTI

- a) 3 rappresentanti del personale Sanitario laureato non medico di cui un farmacista, uno psicologo e un biologo o un chimico o un fisico,
- b) 1 rappresentante del personale medico veterinario,
- c) 2 rappresentanti del personale infermieristico,
- d) 2 rappresentanti del personale tecnico sanitario e riabilitativo,
- e) 7 rappresentanti del personale medico dei presidi ospedalieri,
- f) 1 rappresentante del personale medico dei servizi del territorio,
- g) 1 rappresentante dei medici di medicina generale convenzionati,
- h) 1 rappresentante dei medici pediatri di libera scelta convenzionati,
- i) 1 rappresentante della medicina specialistica convenzionata,
- j) 1 un rappresentante del personale della medicina dei Servizi e della Guardia Medica.

COMPONENTI DI DIRITTO

Possono partecipare alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto, il Direttore di Distretto, i Direttori di Dipartimento, i Direttori di Dipartimento Interaziendale, il Direttore della Direzione Medica di Presidio, i Direttori di Area e il Direttore S.I.T.R.O.P.

Art. 2 - PRESIDENZA

1. Le riunioni del Consiglio dei Sanitari sono presiedute dal Direttore Sanitario.
2. In caso di assenza, impedimento o vacanza del Direttore Sanitario, la Presidenza e le relative funzioni sono temporaneamente svolte dal Vice Presidente, eletto all'atto dell'insediamento del Consiglio, ai sensi del successivo punto 3, art. 5 del presente regolamento.

Art. 3 - CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio dei Sanitari è convocato almeno tre volte l'anno, salvo eventuali ulteriori convocazioni discrezionali per sopravvenute esigenze o necessità.
2. All'atto della prima convocazione il Consiglio dei Sanitari elegge, al proprio interno, il Vice Presidente e approva il regolamento interno per il suo funzionamento.
3. Il Consiglio dei Sanitari si riunisce su convocazione del Presidente, o in assenza, impedimento o vacanza, del Vice Presidente.
4. L'avviso di convocazione, che avviene per mezzo di e-mail aziendali, deve riportare la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della seduta ed essere trasmesso, oltre che ai componenti eletti anche a quelli di diritto.
5. L'avviso di convocazione ordinaria deve essere trasmesso almeno con 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto alla data della seduta, mentre nei casi di urgenza 24 ore prima.
6. È prevista la possibilità di convocazione su richiesta scritta (anche a mezzo e-mail) di almeno un terzo dei componenti eletti indirizzata al Presidente. In tal caso la riunione dovrà aver luogo entro 20 giorni dalla richiesta.
7. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno includendo:
argomenti proposti dal Direttore Generale,
argomenti proposti da 1/3 dei componenti complessivi del Consiglio sia di diritto sia eletti.

Art. 4 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE

1. Per la validità delle sedute in prima convocazione, occorre la presenza di almeno la metà più uno dei componenti eletti. I componenti di diritto non sono computati ai fini della determinazione del quorum strutturale per la validità della seduta.
2. In seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno un terzo dei componenti con diritto di voto.
3. La seconda convocazione avrà luogo ritualmente 60 minuti dopo l'ora stabilita per la prima convocazione, qualora non sia stato raggiunto il quorum previsto.
4. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e votanti; gli astenuti sono computati nel numero dei presenti necessari a rendere legale la seduta, ma non nel numero dei votanti.
5. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
6. In caso di assenza di un componente, non è ammesso il voto per delega.
7. Le sedute del Consiglio non sono pubbliche.

Art. 5 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

1. Il Presidente provvede al proficuo funzionamento del Consiglio; modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Stabilisce i termini della discussione e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota; inoltre, dopo aver accertato la regolarità delle votazioni, ne proclama il risultato.
2. Il Consiglio dei Sanitari adotta le proprie decisioni a voto palese, espresso per alzata di mano o per appello nominale.
3. Ove si tratti di nomine o designazioni si procede a scrutinio per schede segrete.
4. Della discussione viene steso verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, individuato tra il personale amministrativo della S.C. Gestione Affari Istituzionali.
5. I verbali della seduta vengono inviati a tutti i componenti del Consiglio; si intendono approvati qualora nei successivi 15 (quindici) giorni non intervengano osservazioni da parte dei componenti stessi. Nell'eventualità sorgano osservazioni, il verbale verrà approvato nella seduta successiva.
6. Copia dei verbali approvati viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'ASL VC.

Art. 6 – DURATA IN CARICA

1. Il Consiglio dei Sanitari dura in carica cinque anni a far data dalla deliberazione di nomina, e deve essere rinnovato entro trenta giorni dalla sua decadenza, conservando le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Art. 7 – DECADENZA COMPONENTI ELETTI

1. La perdita della qualificazione soggettiva che costituisce requisito di eleggibilità a membro effettivo del Consiglio dei Sanitari (stato di dipendenza, appartenenza al profilo Professionale), comporta la decadenza automatica d'ufficio della qualità di membro del Consiglio medesimo.
2. Decade altresì dall'ufficio, il componente che senza giustificato motivo non partecipi a tre sedute consecutive del Consiglio.
3. Per assenze giustificate si intendono quelle dovute a: malattie, documentate esigenze di servizio non procrastinabili, mandati elettorali, congedi per legge, partecipazione ad aggiornamenti professionali e ferie.
4. Le dimissioni dalla carica di componente del Consiglio dei Sanitari debbono essere indirizzate al Presidente, sono irrevocabili e non necessitano di accettazione da parte del Consiglio.
5. Della decadenza è preso atto dal Consiglio nella prima seduta utile dopo il verificarsi dell'evento che la determina.
6. In caso di vacanza, a seguito di decadenza o dimissioni, di un seggio del Consiglio, il medesimo è integrato, con atto deliberativo del Direttore Generale, con il primo dei non eletti della categoria professionale. Ove la sostituzione non sia possibile per insufficienza della graduatoria, e la rappresentanza della categoria scenda al di sotto dei 2/3 della consistenza attribuitale, si procede alla rinnovazione integrale della stessa mediante nuova elezione.

Art. 8 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Eventuali variazioni al presente regolamento devono essere adottate con la maggioranza dei componenti eletti.
2. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si fa rinvio alla normativa nazionale e regionale.

3. RESPONSABILITÀ

Funzione responsabile	Attività
Presidente Consiglio dei Sanitari	Aggiornamento del presente Regolamento

4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Art. 3, comma 12, Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.
- D.G.R. 11 dicembre 2000, n. 81-1701
- Atto aziendale approvato con deliberazione n. 817 del 29 ottobre 2015

5. STORIA DELLE MODIFICHE

REV	Data	Descrizione delle modifiche
00	27/07/2017	Prima emissione